

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

423^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

INDICE

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI

Annunzio di decreti di scioglimento di Consigli provinciali e comunali e di proroga di gestione straordinaria di Province e di Comuni Pag. 22697

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 22697

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari » (1602) (Procedura urgentissima):

PEZZINI, relatore 22708
SAMARITANI 22712

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonchè dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 » (1603) (Procedura urgentissima):

D'ANDREA Pag. 22702, 22708
DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 22704, 22707, 22708
GENCO, relatore 22697, 22705
GIGLIOTTI 22701, 22706, 22708

Presidenza del Vice Presidente MACAGGI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 11*).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 3 maggio.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annuncio di disegno di legge trasMESSO dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Norme per i militari residenti all'estero che rimpatriano per compiere gli obblighi di leva » (1653).

Annuncio di decreti di scioglimento di Consigli provinciali e comunali e di proroga di gestioni straordinarie di Province e di Comuni

P R E S I D E N T E . Informo che, con lettera del 3 maggio 1966, il Ministro dell'interno, in adempimento di quanto previsto dall'articolo 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica — emanati nel primo trimestre 1966 — concernenti lo scioglimento dei Consigli provinciali di Forlì, Roma e dei Consigli comunali di Firenze, Procida (Napoli), S. Felice a Cancelli (Caserta), Erchie (Brindisi), Genova, Portoferraio (Livorno), Forlì, Gallipoli (Lecce) e Ariano nel Polesine (Rovigo).

Con la predetta lettera il Ministro ha altresì comunicato gli estremi dei decreti prefettizi concernenti la proroga della gestione straordinaria dell'Amministrazione provinciale di Forlì e dei comuni di Torremaggiore (Foggia), S. Giovanni Rotondo (Foggia), Cabras (Cagliari), Pineto (Teramo) e Montescaglioso (Matera).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 » (1603) (*Procedura urgentissima*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 » per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

G E N C O , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, soltanto la settimana scorsa io ho avuto l'incarico della relazione a questa conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966 e mi ero affrettato a preparare

la relazione, che volevo consegnare alla tipografia ieri l'altro, quando ho appreso che in Aula si era approvata la procedura urgentissima. Mi consentirete perciò di dire brevemente quanto avevo scritto.

Il piano regolatore generale di Roma è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 dicembre 1965 e ha così concluso l'ultima fase delle vicende urbanistiche della capitale. L'attività urbanistico-edilizia nella città di Roma trovava, fino all'entrata in vigore del nuovo piano, la sua disciplina nel piano regolatore approvato con il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e per quanto riguarda la spiaggia, da Ostia a Fiumicino, nel piano di massima approvato con regio decreto-legge 13 luglio 1932, n. 1331, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1938.

Questi provvedimenti legislativi ponevano in essere una disciplina tecnica e giuridica di carattere speciale, che valeva, cioè, soltanto per il territorio del comune di Roma interessato dai piani di massima. Infatti fino al 1942, quando entrò in vigore la legge urbanistica vigente, i piani regolatori comunali venivano approvati con leggi apposite, in ognuna delle quali, sia per tener conto di situazioni locali, sia in relazione all'affermazione di nuove concezioni in materia di disciplina urbanistica, erano contenute disposizioni particolari concernenti l'istruttoria di approvazione dei piani particolareggiati, le indennità di espropriazione, i contributi di miglioria e così via.

Con l'approvazione del nuovo piano regolatore generale di Roma è cessata, così come disposto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, l'efficacia del vecchio piano di massima e, di conseguenza, è venuto a cessare anche il particolare regime istituito con i provvedimenti legislativi del 1932 e del 1933. La attività urbanistico-edilizia, pubblica e privata, nell'intero territorio della capitale, a partire dal 16 dicembre 1965, è perciò disciplinata dal nuovo piano e dalle disposizioni contenute nella legge urbanistica generale del 17 agosto 1942, n. 1150, in base alla

quale il piano stesso è stato redatto ed approvato.

Insieme al piano regolatore di massima hanno perso efficacia, ovviamente, anche i piani particolareggiati di esecuzione, approvati prima del 16 dicembre 1965, anche quando non avevano avuto completa esecuzione.

Mi sia qui consentita una piccola digressione, signor Presidente, che non ha niente a che vedere con la materia di cui stiamo trattando. Nella relazione ministeriale, che accompagna il disegno di legge, parlando della decadenza di questi piani particolareggiati, si usa un bruttissimo vocabolo: « caducazione ». Confesso che in dipendenza dei miei studi liceali — sono ingegnere, ma ho fatto il liceo classico — mi sento accapponare la pelle all'uso di un simile vocabolo, come mi accade spesso per tanti altri vocaboli che adesso vanno di moda specialmente sui giornali. Mi sono preso il fastidio di andare a consultare alcuni vocabolari nella biblioteca del Senato. In alcuni sono registrati l'aggettivo « caduco » e il sostantivo « caducità ». Nello Zingarelli si cita anche il verbo « caducare », non però la parola « caducazione ». Avendo domandato questa mattina ad un collega avvocato donde era venuto fuori un simile vocabolo, mi sono sentito rispondere: « è un vocabolo che usiamo nel gergo legale ». Io direi « curialesco ». Purtroppo stiamo rovinando la lingua italiana. Comunque, la mia non vuol essere una protesta. Ho soltanto fatto questa digressione per far presente che io non adopererò questa parola, dirò bensì: la cessazione, la decadenza, la inefficacia dell'intero regime speciale vigente per Roma in base alla legge del 1932 ha provocato notevoli inconvenienti, poichè sono venute a mancare le premesse tecniche e giuridiche dell'attività urbanistica ed edilizia del Comune e dei privati. D'altra parte, sul piano operativo, il vecchio regime non poteva immediatamente essere sostituito da quello previsto dalla legge urbanistica, in mancanza dei piani particolareggiati di esecuzione del nuovo piano regolatore generale, per la cui formazione, adozione ed approvazione, se tutto va bene, è necessa-

rio un lasso di tempo non breve e, comunque, non inferiore a un paio di anni.

Gli effetti più gravi della nuova situazione si sono pertanto verificati proprio in dipendenza dell'inefficacia dei vecchi piani particolareggiati. Questi, come è noto, hanno la funzione di precisare, nel dettaglio, le previsioni generiche del piano regolatore di massima e contengono la dichiarazione di pubblica utilità necessaria per provvedere coattivamente all'acquisizione delle aree riservate ad opere ed impianti di interesse pubblico. Cosicché l'indisponibilità di tali strumenti ha impedito al Comune di provvedere all'esecuzione di opere pubbliche; e d'altro canto l'impossibilità di urbanizzare le aree di espansione ha ostacolato l'attuazione di iniziative edilizie private, che non possono svolgersi evidentemente in territori privi delle infrastrutture necessarie.

L'inefficacia dei vecchi piani particolareggiati, inoltre, ha rischiato di compromettere il vasto programma di opere pubbliche — soprattutto scuole, ma anche strade, acquedotti, fognature, eccetera — finanziato in base alla legge 25 novembre 1964, n. 1280, e che il Comune ha già deliberato e intende attuare con priorità, in quanto è inteso ad eliminare gravi carenze in quartieri densamente popolati o a predisporre le condizioni indispensabili per l'utilizzazione edilizia di vaste aree di espansione.

In definitiva, a seguito dell'approvazione del nuovo piano regolatore generale, si è creata una situazione di stasi nell'attività edilizia privata, che appare in tutta la sua gravità se si considera che, al momento dell'emanazione del decreto-legge di cui viene proposta la conversione, circa 2.500 istanze di licenza edilizia giacevano presso gli uffici comunali e non potevano aver corso in mancanza dei piani particolareggiati, mentre si è determinato il blocco dell'attività comunale diretta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione del nucleo esistente e nelle zone di espansione che, sempre allo stesso momento, cioè alla data di approvazione del decreto, aveva provocato la sospensione di procedure di espropriazione in corso per l'acquisizione di aree (per circa 2.000 ettari) su cui è prevista la rea-

lizzazione, fra l'altro, di un parco pubblico e di 40 edifici scolastici.

L'inapplicabilità del regime speciale ha inoltre impedito al Comune di avvalersi di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nella legge n. 355 del 1932 e che risultano più favorevoli di quelle della legge urbanistica generale nella stessa materia. Infatti l'articolo 4 della legge del 1932 prevede un particolare sistema per la determinazione delle indennità di espropriazione. Esso dice: « l'indennità di espropriazione di edifici o di aree per opere previste nel piano regolatore sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto alla data di pubblicazione »: una legge simile o uguale a quella di Napoli.

L'articolo 5 stabilisce che nella determinazione del valore venale non si deve tener conto degli incrementi di valore dipendenti dall'approvazione del piano. L'articolo 6 obbliga i proprietari a cedere al Comune il suolo necessario per la costruzione di vie e piazze. L'articolo 7 prevede l'imposizione di un contributo di miglioria pari alla metà dell'aumento effettivo di valore del bene. È evidente che l'impossibilità di applicare tali norme, decadute, o se permesse caducate, costringerebbe il Comune a ridimensionare i propri programmi di intervento e a rinunciare all'integrale attuazione di alcuni di quelli in corso. È ovvio che i piani sono stati redatti sulla base di alcune valutazioni e che, se il sistema di valutazione cambiasse, o non fosse applicabile quello vecchio, andrebbero per aria.

Per questi motivi si è palesata la necessità di provvedere legislativamente a disciplinare la fase del passaggio dal vecchio regime speciale a quello generale previsto dalla legge urbanistica mediante norme transitorie che consentano anche l'attuazione delle sistemazioni tecnico-urbanistiche, che trovano il loro fondamento nei piani particolareggiati già approvati alla data del 16 dicembre 1965 ma che sono ancora in corso di esecuzione. A ciò ha provveduto il Governo con il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, di cui stiamo discutendo, che si è reso necessario per evitare che un più

lungo perdurare della anormale situazione, venutasi a creare dopo l'approvazione del piano regolatore generale, aggravasse lo stato di paralisi dell'attività urbanistico-edilizia sia dell'amministrazione comunale sia — importantissimo — dei privati, nella città di Roma, soprattutto nell'attuale momento in cui si manifestano segni di ripresa in detta attività e ogni ostacolo può determinare gravi conseguenze anche e soprattutto nel settore dell'occupazione operaia, in un momento in cui la disoccupazione nel settore edilizio è particolarmente sentita e, purtroppo, non solamente a Roma.

Il provvedimento — e mi avvio rapidamente alla conclusione signor Presidente — prevede all'articolo 1 la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del vecchio piano di Roma. Peraltro, questa proroga viene limitata nel tempo ed è subordinata ad una precisa condizione. Per quanto riguarda il tempo la proroga è concessa fino all'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del nuovo piano regolatore generale e, comunque, non oltre 3 anni dalla data di approvazione del piano regolatore, quindi 16 dicembre 1965 - 16 dicembre 1968. A quell'epoca i piani particolareggiati redatti in dipendenza della legge del 1932 debbono comunque perdere la loro efficacia, e ciò allo scopo di non protrarre a tempo indeterminato l'approvazione di un regime speciale. Inoltre, per evitare che attraverso la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati possano essere realizzate soluzioni urbanistiche in contrasto con le previsioni del nuovo piano regolatore, viene espressamente stabilito che la proroga stessa è limitata alle parti dei vecchi piani esecutivi che non siano in contrasto con le linee e le prescrizioni del detto nuovo strumento generale di disciplina urbanistica.

Poichè vi può essere contestazione o dubbio circa la valutazione della coincidenza o della contrapposizione tra i vecchi piani particolareggiati e il nuovo piano regolatore, è stato demandato il compito di verificare questa concordanza o discordanza al Ministero dei lavori pubblici, il quale dovrà accertare di volta in volta, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,

la conformità delle previsioni da attuare alle linee del nuovo piano.

La proroga ha peraltro una portata più limitata nelle zone A (centro storico) e C (ridimensionamento viario ed edilizio) del nuovo piano regolatore generale, in quanto le relative norme di attuazione stabiliscono espressamente che la sistemazione di tali zone, da attuare con particolari cautele, nel primo caso per l'interesse storico-monumentale della zona stessa e nell'altro per la necessità di una completa rivalutazione, sia ai fini economici sia a quelli del decoro cittadino dei quartieri interessati, deve essere realizzata sulla base di nuovi piani particolareggiati da redigersi sulla scorta di speciali criteri. Pertanto, nelle zone A e C la proroga è applicabile soltanto alla previsione e ai vincoli attinenti alle opere pubbliche. La proroga riguarda anche l'applicabilità, limitata ovviamente alle parti dei piani particolareggiati che conservano efficacia, del regime speciale previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge n. 355 del 1932 in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, e ciò anche al fine di evitare disparità di trattamento, nell'ambito dello stesso piano particolareggiato, tra i proprietari di aree espropriati o assoggettati a contributo prima della data del 6 dicembre e quelli che fossero assoggettati dopo.

All'articolo 2, infine, per assicurare la continuità del regime urbanistico, si prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore il giorno stesso della pubblicazione del decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ossia il 29 marzo 1966.

Onorevoli colleghi vi chiedo scusa per questa esposizione: probabilmente avrei potuto essere più breve, ma siccome non ho avuto modo di far stampare la relazione, ho dovuto illustrarla. Colgo l'occasione per dire che sarebbe utile che tutte le volte che noi abbiamo disegni di legge di questa specie non si sia costretti ad andare a cercare nella biblioteca le molte disposizioni di legge, il che importa fatica, qualche volta vana; e badate che di quelle che sono in questo provvedimento elencate ne ho cer-

cate semplicemente la terza parte, perchè altrimenti avrei dovuto portare qui un certo peso di volumi.

Colgo l'occasione per raccomandare ai colleghi la conversione in legge del decreto-legge che disciplina questo importantissimo settore edilizio della città di Roma la quale, essendo la capitale, ovviamente è oggetto dell'amore di tutti gli italiani.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gigliotti. Ne ha facoltà.

G I G L I O T T I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, come è noto, con decreto presidenziale del 16 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1966, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Roma, adottato dal Consiglio comunale il 18 dicembre 1962; piano regolatore tutt'altro che soddisfacente e tutt'altro che rispondente alle esigenze della città, che per vari motivi non è il caso qui di ricordare, e che indussero il Gruppo consiliare comunista, compreso colui che vi parla, a dare voto contrario alla delibera di adozione.

Con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto è cessata l'efficacia del preesistente piano regolatore e, conseguentemente, dei piani particolareggiati di esecuzione dello stesso, ed è cessato anche il regime giuridico stabilito dalle leggi che avevano approvato quel piano, al quale si è sostituito quello previsto dalla legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 150.

La prima caducazione (è un vocabolo questo che non piace al relatore e che potrebbe piacere a me, essendo avvocato; è stato definito, infatti, un vocabolo curialesco) o inefficacia che dir si voglia, comporta che fino alla approvazione dei nuovi piani particolareggiati (approvazione che richiede un notevole tempo in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 14, 15 e 16 della legge urbanistica), il Comune non può procedere alla esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione nè concedere licenze di costruzione, con enorme danno dell'economia

pubblica e privata e dell'ordinato sviluppo urbanistico della città; concetto, questo, così evidente che non è il caso di insistervi ulteriormente.

La seconda caducazione importa l'impossibilità per il Comune di avvalersi, per le opere pubbliche già progettate e finanziate, per i contributi di miglioria in dipendenza di quelle opere dovuti e per le relative espropriazioni delle norme giuridiche previste nella legge 14 marzo 1932, n. 355, che sono quelle che a quei piani particolareggiati sono confacenti e congeniali. Donde la necessità di opportune disposizioni transitorie che purtroppo mancano nel decreto presidenziale del 15 dicembre 1965 e che, invece, con maggiore senso giuridico, furono previste allorchè, nel 1931, si passò dal piano regolatore generale del 1909 al piano regolatore generale del 1931.

L'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, stabilisce infatti che: « fino a che non siano approvati i piani particolareggiati di cui all'articolo 3 ed in ogni caso non oltre due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, continueranno ad avere vigore il piano regolatore del 1909 e le successive varianti regolarmente approvate, per le parti di cui il Ministero dei lavori pubblici, con provvedimento insindacabile, autorizzi l'esecuzione dopo avere riconosciuto, su parere della Commissione prevista dall'articolo suddetto, che non si discostano dal piano regolatore approvato col presente decreto ». Alla mancanza di norme transitorie supplisce il decreto-legge 29 marzo 1966, numero 128, sulla cui conversione oggi discutiamo, che ha l'approvazione del gruppo comunista, a nome del quale parlo, approvazione sia per quanto riguarda la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati (primo e secondo comma dell'articolo 1), sia per quanto riguarda le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei piani particolareggiati e l'imposizione dei relativi contributi di miglioria (terzo comma).

Relativamente a quest'ultima parte (espropriazioni e contributi di miglioria) debbo fare una osservazione, sulla quale richiamo la attenzione e del relatore e dell'onorevole Sottosegretario. L'articolo 1 del decreto-leg-

ge mantiene in vita gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 24 marzo 1932, n. 355, ma non richiama l'articolo 11, relativo alla procedura abbreviata di espropriazione ed al deferimento delle vertenze circa la misura dell'indennità al Collegio speciale istituito presso la Corte di appello di Roma (Collegio del quale fanno parte un consigliere di Corte d'appello come presidente e due giudici tecnici), investito anche delle opposizioni ai contributi di miglìoria con legge del 4 giugno 1936, n. 1210. Inoltre manca nel decreto ogni accenno a quest'ultima legge, contenente, nel titolo primo, le norme per l'accertamento e la riscossione dei contributi di miglìoria per le opere del piano regolatore del 1931.

Ad evitare perplessità e confusioni nell'applicazione della legge e eventuali eccezioni sempre pericolose in materia di competenza del giudice (non è infatti chiaro chi sia il giudice competente a giudicare sia della misura dell'indennità di espropriazione, sia, nell'*an* o nel *quantum*, sui contributi di miglìoria), ritengo opportuno che il terzo comma dell'articolo 1 venga chiarito. Ho proposto perciò il seguente emendamento modificativo e sostitutivo del terzo comma: « Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei piani particolareggiati di esecuzione di cui ai precedenti commi e per l'imposizione dei relativi contributi di miglìoria si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 11 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e successive modifiche, nonchè il titolo primo del regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210 ».

Mi auguro che l'emendamento, che ha lo scopo di chiarire la legge e di evitare controverse giudiziarie, dannose sia per il Comune che per i privati, venga accolto dalla Commissione e dal Governo. E confermo che il Gruppo comunista voterà a favore della conversione in legge del decreto.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore D'Andrea. Ne ha facoltà.

D ' A N D R E A . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colle-

ghi, anche noi siamo d'accordo sull'approvazione di questo disegno di legge, cioè per la conversione del decreto-legge in legge. Avevamo a questo scopo presentato un nostro progetto, ma la materia è così comune con quella del disegno di legge da assorbire forse la nostra proposta.

Ho ascoltato le dichiarazioni del relatore, onorevole Genco, con le quali è difficile non concordare, ed ho ascoltato anche le dichiarazioni dell'amico Gigliotti che siede alla estrema sinistra; naturalmente i nostri pareri politici sono sempre estremamente lontani e distanti, e forse anche nelle considerazioni relative a questo decreto essi rimangono diversi.

In realtà, onorevoli colleghi, a noi non sembra che sia stato colto qui il punto essenziale dell'urbanistica romana e dell'edilizia romana; e ci sembra che questa conversione in legge del decreto tenda soltanto a rendere possibili le misure di esproprio per le opere di pubblica utilità. Senza dubbio è necessario che non si arrestino queste procedure e che i lavori di urbanizzazione possano contare sulle misure di esproprio. Il provvedimento, che stiamo esaminando non si preoccupa affatto della ripresa dell'edilizia romana. Questo è un problema molto importante: è il problema che ci ha tenuto in stato di angoscia per alcuni anni e cioè fin da quando, dal giugno 1959, dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale del primo piano di questo dopoguerra, adozione poi ripudiata dalla nuova amministrazione di centro-sinistra, fin da quando, dicevo, pende sull'edilizia romana il ricorso alla clausola di salvaguardia per negare le licenze. E dal 1959, cioè da sette anni, che l'iniziativa privata continua ad agire sotto questa spada di Damocle.

Noi consideravamo, i cittadini romani consideravano, gli imprenditori privati consideravano che la pubblicazione del decreto di approvazione del piano regolatore avrebbe posto fine a questo stato di difficoltà e di angoscia. Invece abbiamo appreso che i piani particolareggiati decadevano con la pubblicazione del decreto presidenziale. Ecco perchè abbiamo domandato una misura sollecita per poter prorogare di due anni i piani particolareggiati come era prassi prece-

dentemente accettata dal Ministero dei lavori pubblici. Questo decreto non conforta l'opinione e gli interessi della città nel senso che io ho indicato. Noi credevamo, per esempio, in base alle « norme tecniche per l'attuazione del piano » che la zona B (mi riferisco all'articolo 5, pagina 16, delle norme di attuazione del piano) conservasse i piani particolareggiati e che quindi non vi fosse bisogno di nessun parere del Ministero dei lavori pubblici di nessuna pratica ulteriore, di nessun accertamento da parte del Ministero dei lavori pubblici per conservare questi piani particolareggiati e per ridar vita all'attività edilizia. Consideravamo con ancor maggiore chiarezza (vedi articolo 7 relativo alla zona D di completamento) che non ci fosse nessun dubbio sulla possibilità di adottare per la zona D i piani particolareggiati e che quindi le licenze su questa zona potessero essere concesse. Avevamo questa certezza confortati, onorevole Sottosegretario, dal parere della seconda sezione del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato dice: « in relazione alle altre zone » — prego l'onorevole relatore di seguire questo punto perchè egli non ne ha fatto cenno — « a parte la zona D che non dà luogo a questioni concernenti aree non edificate o parzialmente edificate in cui continuano ad applicarsi le destinazioni edilizie degli attuali piani particolareggiati ». Questo è il parere del Consiglio di Stato. Ma di questo Consiglio di Stato chi tiene più conto? Si dice che è un istituto retrivo perchè si vorrebbe che il Consiglio di Stato applicasse le leggi sovietiche o le leggi di esproprio dei Paesi orientali e non le leggi e l'ordinamento attuali vigenti in Italia. Comunque non si tiene in alcun conto il parere del Consiglio di Stato.

Domandare da parte del Comune accertamenti all'Amministrazione del Ministero dei lavori pubblici è domandare l'impossibile, significa far trascorrere i due anni di applicazione di questo decreto senza aver ottenuto mai un parere possibile e accettabile. Io prego i colleghi, anche se sono distratti da tante altre cose, di dedicare un attimo di attenzione a questo tema dell'edilizia romana, anche se per alcuni tra noi l'edili-

zia romana disoccupata possa far comodo per le grandi manovre della sovversione interna. Noi ci dobbiamo però preoccupare perchè l'edilizia romana torni a lavorare e perchè le masse lavoratrici siano occupate.

Quando ero assessore al Comune per l'urbanistica io proposi una variante al piano particolareggiato per la zona di Tor di Nona. Questa variante fu studiata con tanto scrupolo e con tanta attenzione che escludemmo l'iniziativa privata (io che sono fautore dell'iniziativa privata la esclusi per una zona storica rinascimentale di tanta importanza) e demmo incarico alla Soprintendenza alle belle arti e al professor Ceschi di curare il restauro di questa zona in modo che nessun imprenditore privato potesse portare in essa la propria attività. Questo avveniva negli anni tra il 1957 e il 1958. Ebbene, onorevoli colleghi e onorevole Sottosegretario, se voi passate nella zona di Tor di Nona potete vedere che ci sono ancora le finestre murate: non si può fare, cioè, nessun lavoro perchè manca l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e manca il decreto presidenziale relativo alla proposta di variante al piano particolareggiato. Occorrono dieci anni, nell'attuale condizione di lavoro del Ministero dei lavori pubblici, per far giungere in porto certe pratiche.

Lasciando da parte il disegno di legge che abbiamo presentato, io propongo dunque una modifica a questo disegno di legge. Propongo cioè di aggiungere all'articolo 1, ultimo comma, le seguenti parole: « Tale accertamento » — cioè l'accertamento ministeriale per dare il consenso ai Comuni — « non è necessario per le zone B e D ». Infatti il Consiglio di Stato dice che qui non è necessario nessun accertamento perchè continuano ad applicarsi le destinazioni edilizie (non soltanto per i lavori pubblici) degli attuali piani particolareggiati.

Questo è, in fondo, il senso del mio discorso che naturalmente, in sede politica, ha il solito riferimento: si vuole strozzare totalmente l'edilizia privata perchè si vuole portare a norma e a metro dell'edificazione cittadina la sola applicazione della legge numero 167 la quale, da strumento per l'edilizia popolare ed economica, è divenuta stru-

mento di sovvertimento interno e di distruzione dell'iniziativa dei cittadini e delle imprese private. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole De' Cucci, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, onorevoli senatori, in verità non avrei molto da aggiungere a quanto ha detto con tanta diligenza il relatore senatore Genco che ringrazio vivamente, così come ringrazio i senatori Gigliotti e D'Andrea che sono intervenuti nella discussione con particolare competenza e con l'intento di eventualmente perfezionare, modificandolo, il testo del provvedimento sottoposto al nostro esame.

Mi pare che sia fuori discussione che, all'entrata in vigore di ogni nuovo regime urbanistico, in particolare per una città importante come Roma, sia necessario un regime transitorio e questo era soprattutto necessario nei confronti del piano regolatore del 16 dicembre 1965.

Come ha ricordato il senatore Gigliotti, anche in occasione del precedente piano regolatore del 1931, il legislatore ritenne di emanare un complesso di norme transitorie, finchè non fossero approvati i piani particolareggiati. Si prevede allora un termine massimo di due anni.

Le norme sottoposte al nostro esame mirano ad eliminare ogni disparità di trattamento giuridico, mettendo i cittadini proprietari di aree nell'ambito dello stesso piano particolareggiato in una identica situazione giuridica. Per conseguire questa finalità si prevede la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano del 1931, naturalmente con determinati limiti di tempo e di condizioni. Per quanto riguarda il limite di tempo, questa volta si ritiene necessario un periodo più congruo di tre anni, spiegabile con la maggiore complessità della materia, con la crescita della città e via dicendo. E poi posta la condizione della

conformità dei piani particolareggiati, che rimangono in vita, al nuovo piano regolatore generale. Dobbiamo infatti evitare l'attuazione di qualsiasi previsione che sia comunque in contrasto col regime urbanistico del nuovo piano e che possa comprometterne il carattere unitario. Pertanto, eguaglianza in tutto, purchè non si comprometta la finalità di fondo.

Mi sembra perciò che l'emendamento proposto dal senatore D'Andrea, nonostante la chiarezza con la quale egli lo ha illustrato, non sia da accogliere, appunto in omaggio al principio fondamentale secondo il quale occorre cautelarsi per la conformità assoluta al regime di fondo. Io penso perciò che non sia da farsi differenza tra zona e zona per quanto concerne questo giudizio, che deve essere rapido, non richiedere mesi e mesi e dare piena garanzia grazie anche al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda le norme che vengono richiamate, il decreto-legge si limita agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 24 marzo 1932, n. 355. Si è ritenuto sufficiente richiamare queste norme e non si è creduto indispensabile richiamare anche l'articolo 11, nè il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 987. Il senatore Gigliotti invece propone anche il richiamo delle norme dell'articolo 11 del decreto-legge del 1931 e del titolo primo del decreto-legge del 1935. Qui è stata fatta una scelta. Di tutte le norme che era possibile applicare per un particolare trattamento giuridico, se ne sono scelte alcune e scartate altre. Sono state scelte però quelle essenziali per assicurare un regime di piena eguaglianza giuridica. Le norme che vorrebbe aggiungere il senatore Gigliotti riguardano la procedura abbreviata di espropriazione, che non si è creduto necessario recepire, ritenendo sufficiente il richiamo alle normali procedure. Si è voluto fare un richiamo ad uno speciale collegio presso la Corte d'appello di Roma richiamando norme particolari di accertamento e di riscossione. Credo che l'ulteriore richiamo di queste norme non sia necessario per raggiungere le finalità essenziali che ci si è proposte, tanto più poi che qualcuna delle norme contenute nel testo del 1935 potrebbe

ingenerare dubbi dal punto di vista della costituzionalità.

Quindi per queste ragioni che ho sommariamente enunciato — non ritengo certo di avere sviscerato una materia così importante e così delicata — anche per non correre il pericolo di un ritorno alla Camera e di un successivo ritorno al Senato del disegno di legge, con i relativi esami in Commissione (non dimentichiamo che abbiamo di fronte a noi una ventina di giorni o poco più), io pregherei gli onorevoli senatori di non insistere per l'approvazione dei loro emendamenti, ai quali comunque il Governo è contrario.

Concludo quindi invitando il Senato ad approvare il provvedimento di conversione in legge del fondamentale decreto-legge sottoposto al vostro esame. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932 n. 355.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Gigliotti, Mammucari, Morvidi, Aimoni, Petrone e Compagnoni è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Sostituire il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge da convertire con il seguente:

« Per le espropriazioni occorrenti all'attuazione dei piani particolareggiati di ese-

cuzione di cui ai precedenti commi e per l'imposizione dei relativi contributi di miglioria si applicano gli articoli 4, 5, 6, 7 e 11 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, numero 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, e successive modifiche nonché il titolo I del regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210 ».

P R E S I D E N T E . Un altro emendamento è stato presentato dal senatore D'Andrea. Se ne dia lettura.

Z A N N I N I , Segretario:

Aggiungere, in fine all'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge da convertire, il seguente periodo: « Tale accertamento non è necessario nelle zone B e D ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti presentati.

G E N C O , relatore. Signor Presidente, debbo fare un'osservazione che mi era sfuggita. Riguardo a questa materia non vi è solo il decreto-legge del Governo, che noi dobbiamo convertire in legge, ma vi era anche una proposta di legge d'iniziativa parlamentare dei senatori Bonaldi, D'Andrea ed altri. Il senatore D'Andrea nel suo intervento ha precisato che ritiene la proposta di legge d'iniziativa sua e di altri colleghi di sua parte assorbita nel decreto-legge. È ovvio quindi che noi, approvando il provvedimento, consideriamo come decaduta o annullata o conglobata in quello la proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bonaldi, D'Andrea ed altri.

Dopo quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario non avrei altro da aggiungere, ma mi sia consentito di dire all'onorevole Gigliotti che io ho letto attentamente queste norme di procedura e non mi spiego per quali ragioni vogliamo mantenere in vita l'articolo 11 della legge del 1932, il quale demanda la pronuncia circa l'espropriazione a un collegio funzionante presso la Corte di appello di Roma, presieduto da

un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello o parificato e composto di due funzionari tecnici statali nominati dal Ministro dei lavori pubblici. Onorevole Gigliotti, questa è una norma che è stata redatta in periodo fascista...

G I G L I O T T I. Ma è stata applicata fino a ieri.

G E N C O, *relatore*. ... e crea, tutto sommato, presso la Corte d'appello di Roma una Magistratura speciale nel caso dell'applicazione del piano regolatore di Roma.

G I G L I O T T I. Ma esiste.

G E N C O, *relatore*. Io credo che sia la Magistratura ordinaria che debba pronunciarsi in questa materia. La legge generale sull'espropriazione ha funzionato per un secolo (è infatti del 1865); non è perfetta, conosco molte delle sue manchevolezze, ma se noi dobbiamo introdurre in questo decreto-legge da convertire in legge una disposizione speciale per i cittadini abitanti nel comune di Roma, non mi spiego perchè domani, venendo qui il piano regolatore, ad esempio, di Savona (parlo di Savona perchè vedo qui il senatore Varaldo) o di Bari, non dovremmo fare una legge speciale anche per gli altri cittadini. D'altra parte nella legge del 1936, che lei vuole richiamare, all'articolo 4 è detto che agli effetti della determinazione del contributo di miglìoria « costituiscono elementi del maggiore valore soggetti a contributo l'aumento di aria, di luce e di prospetto, il miglioramento delle condizioni igieniche, l'aumentata comodità della circolazione, le comunicazioni più agevoli e più brevi la maggiore sicurezza degli accessi, la cessazione di oneri e di servitù, l'aumentato decoro della zona, l'attitudine alla fabbricazione creata od aumentata in aree nude o aventi in precedenza altra destinazione, la possibilità di destinare gli immobili ad uso più redditizio e in generale ogni sorta di vantaggi economicamente apprezzabili derivanti ai fondi in conseguenza dell'opera o del complesso di opere

pubbliche ultimate, in attuazione del piano regolatore ».

Senatore Gigliotti, ho fatto per circa quarant'anni la professione di ingegnere con notevole esercizio professionale. Il giorno in cui fossi chiamato a fare una perizia di un immobile espropriato sulla base di tutte queste considerazioni, dovrei perdere la bussola, perchè considerare tutti questi elementi diventa una questione di tale complicazione, che non so come un perito debba fare. Per cui, siccome la legge del 1932 è abbastanza chiara nelle parti che abbiamo mantenute, io vorrei pregarla di ritirare l'emendamento, perchè le cose sono andate bene fino a questo momento e spero continueranno ad andar bene.

G I G L I O T T I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

G I G L I O T T I. Rispondo brevemente alle osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario e dal relatore. Prima questione accennata dal Sottosegretario: incostituzionalità di una eventuale proroga del Collegio speciale presso la Corte d'appello di Roma. Ora, onorevole Sottosegretario, il Collegio speciale esiste e ha giudicato fino alla pubblicazione del nuovo piano regolatore nella *Gazzetta Ufficiale* sempre senza andare incontro a quegli inconvenienti lamentati poco fa dal relatore. E nessuno ne ha eccepito l'incostituzionalità.

Che succede oggi? Vi è già un numero non indifferente di procedure pendenti innanzi al Collegio speciale sia per la misura delle indennità sia per i contributi di miglìoria. Che avverrà di queste procedure in corso? Questo è il primo quesito che pongo. Secondo quesito: sulla misura dell'indennità di espropriazione, che viene pagata secondo le norme della vecchia legge, cioè sul 50 per cento del valore, chi deve giudicare? Deve giudicare, ha detto il senatore Genco, l'Autorità giudiziaria — cioè Tribunale, Corte d'appello, Corte di cassazione — attraverso una serie di perizie, controperizie e via di seguito.

Ora, il Collegio speciale è stato creato per agevolare sia la situazione del Comune sia anche quella dei privati, perchè alcune di queste espropriazioni sono per somme non rilevanti. È possibile che per somme non rilevanti si vada avanti al Tribunale, si chieda una perizia, si faccia una prima perizia, si faccia eventualmente una controperizia, e si vada poi innanzi alla Corte d'appello e quindi alla Corte di cassazione? Attualmente giudica il Collegio speciale, che è formato da un magistrato, che ne è presidente, e da due giudici tecnici. È una procedura che è andata avanti per anni ed anni con soddisfazione di tutti, e non vedo perchè non debba andare avanti anche adesso.

E veniamo ai contributi di miglioria, che debbono essere accertati e nell'*an* e nel *quantum*. Quando il privato produce opposizione, onorevole Sottosegretario, mi dica qual è il giudice che deve giudicare. Secondo il disegno di legge presentato dal Gruppo liberale, si dovrebbe applicare la legge 5 marzo 1963, n. 246, che riguarda però i contributi di miglioria specifica. Per questi contributi di miglioria non specifica, ma di piano regolatore, chi deve giudicare?

Insomma, la mia preoccupazione è questa: che la proroga dei piani particolareggiati, necessaria per mille e mille ragioni (che io condivido pienamente, ed ho già annunciato che il Gruppo comunista voterà a favore della conversione), non dia luogo a una quantità di controversie, sia per la misura dell'indennità, sia ancora per i contributi di miglioria da accertare nell'*an* e nel *quantum*. Non vorrei che questa legge, invece di creare una situazione favorevole per il Comune e per i privati, creasse invece un vespaio; e ritengo che, se non si introducono le modifiche che io ho proposto col mio emendamento, si creerà un vero vespaio.

Prego perciò l'onorevole Sottosegretario di riesaminare il problema. Se l'onorevole Sottosegretario non cambierà opinione, cioè non accetterà l'emendamento, io, proprio per evitare che la questione venga compromessa, ritirerò l'emendamento.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho ascoltato con particolare attenzione quanto ha detto il senatore Gigliotti e gli do atto della sua preoccupazione di rendere più agevole l'applicazione delle norme che ci interessano. In fondo però le norme che ci interessano, e che sono contenute nel decreto-legge, che cosa riguardano? Riguardano le espropriazioni ed i contributi di miglioria; è necessario quindi creare lo stesso regime giuridico per tutti, cioè fare in modo che non siano applicate norme diverse da quelle che hanno trovato già parziale applicazione. Questa è la finalità di fondo che viene realizzata. Ulteriori finalità possono ritenersi secondarie, non necessarie; in particolare se si vuole rinviare anche a norme che riguardino procedure abbreviate, collegi speciali, norme speciali di accertamento, rinviando ai principi ed alle norme dell'ordinamento giuridico che avranno vigore per l'applicazione delle norme contenute nel decreto-legge.

GIGLIOTTI. Ma chi è il giudice competente?

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È il giudice competente oggi e che sarà competente domani in base ai principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico che non prevedono la creazione di giudici speciali. Io posso anche ammettere che, ove nella pratica riscontrassimo veramente gli inconvenienti che il senatore Gigliotti prevede, potremmo ripensarci alla luce della esperienza; ma non credo che si verifichino inconvenienti. Abbiamo un ordinamento giuridico, abbiamo un ordinamento giurisdizionale ed è quello che si applicherà sia ora sia in futuro.

GIGLIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

G I G L I O T T I . Vorrei sapere: sui contributi di miglioria, cioè sull'*an* e sul *quantum*, chi deve giudicare? Deve giudicare il giudice previsto nella legge sulla finanza locale o deve invece giudicare il giudice previsto nella legge del 5 marzo 1963? Qui c'è una confusione enorme, qui creiamo il caos. Io non ho altra preoccupazione che quella di evitare giudizi specialmente per i contributi di miglioria, perchè allo stato non si sa chi è il giudice competente.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il problema esiste non soltanto a Roma e non soltanto per la applicazione di questo decreto-legge contenente norme transitorie, ma semmai esiste per tutta l'Italia e per tutti i contributi di miglioria. Ora il nostro ordinamento giuridico ha in sè norme tali da consentire la soluzione del problema.

P R E S I D E N T E . Senatore Gigliotti, ritira l'emendamento?

G I G L I O T T I . Sì, lo ritiro per evitare ulteriori confusioni.

D E ' C O C C I , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se nella pratica avvertiremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi degli inconvenienti, potremo ritornarci sopra. Se siamo d'accordo che realizziamo delle finalità di interesse generale, cerchiamo all'unanimità di far presto.

D ' A N D R E A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D ' A N D R E A . Avevo proposto un breve emendamento di cui è stata data lettura, formulato sulla base delle « Norme di attuazione » del piano e sulla base del parere, che ho già letto, del Consiglio di Stato. Quindi nessun pericolo poteva correre il Ministero a causa di una attività che certo non avrebbe potuto sovvertire l'edilizia romana. Ma poichè l'emendamento non è stato accettato dal Sottosegretario, allora

non posso più ritirare il disegno di legge che avevamo presentato, anche perchè non sono presenti i colleghi che lo avevano con me preparato. Debbo mantenere quel disegno di legge e conservare l'emendamento che a me pare giusto e fondato.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal senatore D'Andrea. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Poichè il disegno di legge è composto di un articolo unico, metto senz'altro ai voti il disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari » (1602) (Procedura urgentissima)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, concernente la proroga, con modifiche, delle disposizioni straordinarie in favore degli operai in Cassa integrazione guadagni e dei lavoratori disoccupati, nonchè la proroga dei massimali per i contributi relativi agli assegni familiari », per il quale il Senato ha approvato la procedura urgentissima.

Invito l'onorevole relatore a riferire oralmente.

P E Z Z I N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, di cui si chiede la conversione in legge a norma dell'articolo 77 della Costituzione, dispone la proroga fino al 31 dicembre del corrente anno delle no-

te, particolari provvidenze anticongiunturali, di carattere eccezionale e transitorio, in materia di integrazione salariale, di disoccupazione, di assegni familiari, disposte a favore degli operai dell'industria temporaneamente sospesi o lavoratori a orario ridotto e dei lavoratori disoccupati; provvidenze da ultimo già prorogate fino al 30 giugno 1966 con la legge 5 luglio 1965, numero 833.

Lo stesso decreto-legge proroga, altresì, fino alla stessa data del 31 dicembre 1966, gli attuali massimali contributivi per la Cassa integrazione guadagni e per la Cassa unica per gli assegni familiari, già prorogati fino al 31 marzo scorso dalla predetta legge 5 luglio 1965, n. 833.

Per quanto riguarda le integrazioni salariali, giova ricordare che per tale materia esiste un regime ordinario che risale alla legge del 1945, istitutiva della Cassa integrazione guadagni ed integrata da leggi successive, che comprende due distinte gestioni: la gestione ordinaria per i vari settori dell'industria in genere e la gestione edile per i settori dell'industria edilizia e affini.

Le prestazioni della gestione ordinaria consistono in una integrazione salariale pari al 66 per cento della retribuzione per le ore non lavorate comprese tra le 24 e le 40 ore settimanali, da corrispondere per una durata massima di tre mesi, in caso di riduzione di orario o di sospensione di breve durata per eventi involontari ed eccezionali.

Le prestazioni della gestione edile, sempre riferendosi al trattamento più limitato del regime ordinario, consistono in una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione per le ore non lavorate tra le 0 e le 40 ore settimanali, da corrispondere essa pure per la durata massima di tre mesi, per riduzione di orario o per sospensioni causate dalle intemperie o per altre cause involontarie.

Invece il trattamento speciale di integrazione salariale previsto transitoriamente dai vari provvedimenti legislativi anticongiunturali, e da ultimo dalla ricordata legge 5 luglio 1965, n. 833, si concreta nei seguenti interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni.

Per quanto concerne la gestione ordinaria, l'integrazione pari al 66 per cento della retribuzione è concessa per qualunque causa di sospensione o riduzione per la durata di un anno e mezzo, con una progressione nel tempo così fatta: per i primi tre mesi per le ore non lavorate comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali; per altri tre mesi per le ore da 0 a 37; ancora per altri tre mesi per le ore da 0 a 32 e per ulteriori nove mesi, e non oltre il termine del 30 giugno 1966, per le ore non lavorate comprese tra le 0 e le 24 ore settimanali. Per quanto riguarda invece la gestione edile, l'integrazione pari all'80 per cento della retribuzione è concessa, per qualunque causa di sospensione e di riduzione di lavoro che si verifichi prima del 30 giugno 1966, per la durata di tre mesi e per le ore non lavorate comprese tra 0 e le 40 ore settimanali.

Il decreto legge in esame, come ho già detto, proroga questo regime speciale di integrazione salariale fino alla data del 31 dicembre 1966, con un'aggiunta di ulteriori tre mesi di integrazione nella misura dell'ultimo periodo. Per cui i lavoratori delle aziende ammesse in Cassa integrazione potranno fruire dell'integrazione salariale per un periodo massimo di 21 mesi nell'arco di tempo dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1967.

In materia di disoccupazione, il decreto-legge in esame dispone, con effetto dal 1° aprile 1966, l'aumento della indennità giornaliera di disoccupazione da lire 300 a lire 400. In favore dei lavoratori edili, poi, è stata disposta la proroga al 31 dicembre 1966 del periodo di disoccupazione indennizzabile di 360 giornate, anziché di sole 180 giornate come per gli altri lavoratori, con effetti massimi fino al 30 giugno 1967. Il beneficio dell'aumento della misura dell'indennità, tuttavia, spetta soltanto per la parte del periodo indennizzabile non eccedente i 180 giorni. Così, ancora, per i lavoratori agricoli, per l'annata già in corso alla data dell'entrata in vigore del decreto-legge, l'aumento spetta per la metà dei giorni di disoccupazione indennizzabile.

Per quanto riguarda gli assegni familiari, il decreto-legge ne proroga la corresponsione nella misura intera sia agli operai ammessi all'integrazione sia ai disoccupati aventi

diritto alla speciale indennità in sostituzione delle quote di maggiorazione per carichi di famiglia, ivi compresi i disoccupati indennizzabili dei settori economici non agricoli diversi dall'edilizia, ferma restando per essi la durata della concessione di 180 giorni.

Le prestazioni previste da questo provvedimento di proroga sono a carico della Cassa integrazione guadagni e della Cassa unica per gli assegni familiari. La Cassa integrazione guadagni, com'è risaputo, è alimentata da un contributo che è dello 0,20 per cento per le aziende industriali in genere che fanno capo alla gestione ordinaria e dell'1 per cento per le aziende che fanno capo alla gestione edile; contributo calcolato soltanto sulle prime 2.500 lire di retribuzione giornaliera, cioè sui cosiddetti massimali che il provvedimento sottoposto al nostro esame proroga al 31 dicembre del corrente anno. Su questa ulteriore proroga dei massimali avrò occasione di tornare brevemente tra poco.

Ora ci interessa di vedere lo stato patrimoniale e la situazione finanziaria della Cassa integrazione-guadagni, nella quale, come tutti sappiamo, la misura dei contributi è rimasta invariata in questi ultimi anni; mentre la situazione congiunturale ha fortemente dilatato le relative prestazioni, determinando un grave squilibrio tra le entrate e le spese, sia nella gestione ordinaria che nella gestione edile, con un contrasto molto più evidente nella prima dove il rapporto tra gettito contributivo e integrazioni salariali erogate è nientemeno da 1 a 12 circa, mentre nella gestione edile il rapporto è da 1 a 3. Sicchè i dati di preconsuntivo per l'anno 1965 della Cassa integrazione guadagni, di cui ho sott'occhio il prospetto distribuito ai membri della 10ª Commissione, di fronte ad una somma di contributi di 8 miliardi e 100 milioni, segnano una somma di prestazioni di 54 miliardi. Su questi dati vorrei richiamare in modo particolare l'attenzione del collega Pasquale Valsecchi, il quale vuole scaricare sulla Cassa integrazione guadagni le spese della assistenza sanitaria facenti carico all'INAM e agli altri enti mutualistici.

Poichè il disavanzo della gestione della Cassa integrazione guadagni dipende dalle passate e dalle perduranti difficoltà che gravano sulla nostra economia, è evidente che il bilancio della Cassa potrà ritrovare il suo equilibrio soltanto col ritorno alla normalità produttiva. D'altra parte, e sia pure scavando un ingente *deficit* che dovrà prima o poi essere colmato, la Cassa deve pur continuare a corrispondere le sue previdenziali prestazioni. La congiuntura si è fatta sentire e continua a pesare su molti lavoratori, ma sarebbe stata ancora più onerosa per essi se, invece di poter fruire delle integrazioni salariali restando in forza presso le rispettive aziende, fossero stati bruscamente scaricati nel settore della disoccupazione, dove anche il modesto miglioramento del sussidio di disoccupazione disposto dal presente provvedimento non può che attenuare i disagi che già angustiano più di un milione di famiglie italiane.

A proposito di questo aumento dell'indennità di disoccupazione, che era rimasta ferma dal 1960 nella misura di lire 300 giornaliere a causa del noto squilibrio che angustia anche questa gestione, è da rilevare che il relativo onere di circa 15 miliardi non potrebbe in alcun modo trovare copertura nelle disponibilità della gestione stessa, che anche per l'anno 1965 ha presentato un disavanzo di 13 miliardi e 400 milioni. Ecco perchè trova giustificazione il ricorso che questo provvedimento ha dovuto fare alle eccedenze attive della Cassa assegni familiari per far fronte all'onere derivante dalla proroga delle provvidenze anticongiunturali, sia per quanto riguarda le integrazioni salariali sia per quanto riguarda le indennità di disoccupazione.

Nel suo complesso tale onere viene valutato in 107 miliardi e 400 milioni, e ad esso si farà fronte anzitutto col gettito del contributo della Cassa integrazione guadagni, previsto per il corrente anno 1966 in circa 10 miliardi, e per la differenza, vale a dire per gli altri 97 miliardi, mediante anticipazione senza interessi delle eccedenze attive della Cassa assegni familiari, che sono state valutate in preconsuntivo al 31 dicembre 1965 in circa 126 miliardi.

Per quanto riguarda la proroga dei massimali contributivi, sulla quale mi sono riservato di ritornare, noi possiamo certamente rammaricarci che non sia ancora giunto il momento di dare esecuzione alla norma della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, la nota legge Sullo. Come gli onorevoli colleghi ricordano, questa legge aveva stabilito che, soltanto in via transitoria e non oltre il 30 giugno 1964, i contributi della Cassa assegni familiari dovessero applicarsi nei limiti della retribuzione massima di lire 2000 giornaliere per le aziende artigiane e commerciali e di lire 2500 per le aziende degli altri settori e che, dopo tale data, i contributi dovessero essere calcolati sulla effettiva retribuzione. Senonchè la sopraggiunta congiuntura economica indusse Governo e Parlamento a prorogare i massimali contributivi per non gravare eccessivamente soprattutto le medie e piccole aziende e per evitare quindi possibilità di dissesti e conseguente disoccupazione dei lavoratori. Si tenga presente, in proposito, che il contributo relativo agli assegni familiari pesa sulle aziende nella cospicua misura del 17,50 per cento.

Ancora oggi non possiamo fare a meno di riconoscere che le condizioni di difficoltà, che avevano consigliato le precedenti proroghe, non sono state superate e che questa nuova proroga, disposta dal provvedimento in esame, è stata suggerita da una realistica valutazione delle difficoltà in cui si trovano tuttora molte aziende, che stentano già oggi a fronteggiare i loro obblighi contributivi e che si sarebbero trovate a mal partito se la abolizione del massimale, prevista per il 31 marzo scorso, le avesse obbligate a calcolare il pesante contributo del 17,50 per cento per gli assegni familiari sull'intera contribuzione.

Ritiene pertanto il relatore, con la maggioranza della 10ª Commissione, che il problema dell'abolizione dei massimali sia stato giustificatamente differito in attesa che la ripresa economica lo renda attuabile senza pericolose ripercussioni, e soprattutto in attesa che la riforma allo studio, per la quale abbiamo avuto un rinnovato impegno da

parte del Governo, consenta un razionale riassetto di questo settore previdenziale.

A tale proposito, accogliendo anche il voto espresso nel parere favorevole della 9ª Commissione, la 10ª Commissione ha approvato all'unanimità un ordine del giorno proposto dai senatori Macaggi e Bermanni del seguente tenore:

« La 10ª Commissione permanente, preso in esame il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, ne riconosce il carattere transitorio e di necessità, rispetto al fine di evitare una vacanza nei benefici dell'estensione dei provvedimenti della Cassa integrazione guadagni; fa tuttavia rilevare la necessità che la materia, nell'attuale fase della situazione economica, venga affrontata in modo organico e definitivo, e impegna pertanto il Governo a proporre tempestivamente norme organiche sulla materia, che tengano conto della situazione delle aziende minori e aboliscano in conseguenza il massimale contributivo; sottolinea inoltre l'opportunità che a tal fine vengano consultate le organizzazioni sindacali di categoria ».

C A P O N I . Noi ci siamo astenuti.

A N G E L I N I C E S A R E . Non avete fatto dichiarazioni in proposito, in Commissione.

C A P O N I . Non abbiamo alzato la mano.

P E Z Z I N I , *relatore*. Quanto meno dovevate fare una esplicita dichiarazione di astensione.

Vorrei aggiungere, da ultimo, qualche breve considerazione per quanto riguarda il ricorso alla procedura eccezionale del decreto-legge. Si versava, nella fattispecie, nel caso straordinario di necessità e urgenza previsto dall'articolo 77 della Costituzione? Al relatore pare di sì. La scadenza del 31 marzo 1966 per i massimali contributivi e quella del 30 giugno prossimo per le provvidenze anticongiunturali sono sopraggiunte o stanno per sopraggiungere nel momento in cui la situazione economica pre-

senta tuttora aspetti delicati e precari, per cui si è ritenuta indispensabile la proroga degli uni e delle altre. Ma a tale decisione non si poteva ovivamente addivenire senza previamente conoscere i dati della situazione, quale è risultata alla fine del 1965. La sopraggiunta crisi di Governo ha poi reso estremamente difficile la predisposizione tempestiva di un disegno di legge contenente la completa sistemazione della materia, contribuendo perciò a determinare una situazione di necessità e di urgenza che a me pare giustifichi il ricorso al decreto-legge.

Si può aggiungere che il ricorso al decreto-legge ha trovato un'altra giustificazione nella necessità di concedere un ulteriore periodo di integrazione salariale di tre mesi (e non è un beneficio da poco) per gli operai che hanno già fruito di tale beneficio per il periodo massimo previsto dalle precedenti disposizioni.

Concludendo...

C A P O N I . Non era scaduto il termine.

P E Z Z I N I , *relatore*. Ho detto che era scaduto il primo e stava per scadere il secondo.

C A P O N I . Era scaduto solo il massimale; quindi la procedura d'urgenza è per la FIAT, non per i lavoratori.

P E Z Z I N I , *relatore*. Questa è una vostra opinione che avete già espresso tante volte, rispettabile finchè volete, ma che noi non condividiamo.

Concludendo, nonostante gli incoraggianti sintomi di ripresa, nessuno oserebbe affermare che la deprecata recessione economica che ha investito anche il nostro Paese sia stata completamente superata. Non si può, quindi, non riconoscere l'opportunità di mantenere immutata sia la situazione delle aziende ai fini contributivi, sia le provvidenze straordinarie a favore degli operai sospesi dal lavoro e dei lavoratori disoccupati, prorogando sino al 31 dicembre 1966 sia i massimali contributivi che le provvidenze straordinarie. Ciò anche allo scopo di

accompagnare senza soluzione di continuità la ripresa in atto nel campo della produzione e dell'occupazione.

Ritengo quindi che il Senato possa e debba responsabilmente dare la sua approvazione al presente disegno di legge.

Vorrei soltanto aggiungere poche parole in merito ai numerosi emendamenti che sono stati presentati. Molti, la maggior parte di tali emendamenti, erano già stati presentati nella Commissione che ha esaminato questo disegno di legge in sede referente, e quindi hanno già formato oggetto di un preventivo esame da parte della stessa. Debbo informare il Senato che due soli dei 19 emendamenti presentati in Commissione sono stati approvati a maggioranza dalla Commissione stessa. Il primo, presentato dai senatori Di Prisco, Boccassi, Samaritani e Brambilla, aggiunge un comma all'articolo 1 del decreto-legge per stabilire che agli operai ammessi alla integrazione spetta, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'assistenza secondo le modalità di cui alle norme vigenti. Il secondo emendamento, presentato dal senatore Pasquale Valsecchi, pone a carico della Cassa integrazione guadagni le spese anticipate dall'INAM per effetto del provvedimento in esame. A questo secondo emendamento mi corre l'obbligo di dire che il relatore e il rappresentante del Governo si erano dichiarati contrari; e, da parte mia, mi corre l'obbligo di riaffermare la mia personale contrarietà a questo emendamento, per i motivi che mi riservo di illustrare brevemente allorchè si passerà all'esame dei singoli articoli. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Samaritani. Ne ha facoltà.

S A M A R I T A N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi si consenta di rilevare che la procedura urgentissima adottata per la discussione in Aula del presente disegno di legge, concernente la conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, se trova giustificazione nei limiti di tempo concessi al Parlamento

per la sua approvazione, non può però non avere influenza anche nel nostro dibattito, specie se si tien conto che la 10^a Commissione ha licenziato il progetto di legge martedì scorso.

Ma, a parte ciò, il ricorso allo stato di urgenza e di necessità è un po' caratteristico del provvedimento che discutiamo. Per quale causa? Si dice nella relazione: per l'impossibilità, determinata dalla crisi governativa, di predisporre un disegno di legge concernente la completa sistemazione della vasta materia. La materia, come è noto, riguarda i massimali contributivi per gli assegni familiari, la Cassa integrazione guadagni e l'indennità di disoccupazione. Ebbene, questa materia è davanti al Governo, e direi anche davanti al Parlamento, da diversi anni; comunque è stata prorogata con la legge 5 luglio 1965, n. 833. Dal luglio 1965 al gennaio 1966, a mio parere, c'era tempo per predisporre una sistemazione molto più organica di tutta la materia. Ma questo non si è fatto, e il riassetto — si ripete ormai quasi come un ritornello — avverrà prossimamente. Frattanto, senza consultare le organizzazioni sindacali, il Governo avanza la richiesta di una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1966. Non vorrei, onorevole Ministro, che noi arrivassimo a pochi giorni dal 31 dicembre 1966 e lei venisse qui, stante la permanenza dell'attuale riedizione peggiorata del governo Moro, a richiedere un'altra proroga. E guardi, è interessante anche osservare come si sia introdotta, non solo in questa proroga, ma anche nella precedente, una frammistione che non ha nulla di comune; infatti che relazione hanno la Cassa integrazione guadagni e l'indennità di disoccupazione con i massimali?

Cassa integrazione guadagni e indennità di disoccupazione (me lo lasci dire apertamente) sembrano stare nel provvedimento come il velo che dovrebbe coprire la proroga dei massimali.

La vera causa di questa continua proroga, evidentemente sta altrove: sta indubbiamente, come si rileva nella relazione governativa, nella situazione economica, ma particolarmente nella politica adottata dall'attuale Governo, tendente a favorire le grandi concentrazioni monopolistiche.

All'ordine del giorno del Senato abbiamo, oltre la proroga dei massimali, la legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, e, per dirlo con l'onorevole Sullo, di cui riprenderò dopo un discorso del 1961 sulla riforma degli assegni familiari, costituisce un altro regalo di ben 330 miliardi trasferiti sul bilancio dello Stato, e quindi pagati dalla collettività nazionale anziché dagli industriali italiani. Ma nonostante che la politica del Governo sia stata e sia diretta alla rimessa in moto del meccanismo di sviluppo capitalistico, sotto la direzione monopolistica, l'economia si trova ancora in una fase di relativa stagnazione. È vero che nella relazione generale sulla situazione economica del Paese, approvata dal Consiglio dei ministri il 29 marzo, un giorno prima del decreto, si dice che l'anno trascorso è stato contrassegnato « da una ripresa progressiva accentuata e diffusa ». È evidente che l'estensore della relazione del disegno di legge che discutiamo non è dello stesso parere o forse non ha potuto rettificare il proprio giudizio in corrispondenza di quello contenuto nella relazione sulla situazione economica del 1965. In realtà noi contestiamo questo giudizio ottimistico del Governo: fatta eccezione per l'agricoltura, che ha registrato incrementi produttivi di reddito superiori alle previsioni, in molti casi si sono avute forti ed assai gravi contrazioni. Per noi la crisi ciclica, e quindi non soltanto congiunturale, a tre anni dal suo inizio non riesce ancora ad entrare nella fase di ripresa. Ciò, secondo noi, è dimostrato prima di tutto da una ulteriore caduta dei livelli di occupazione, specie nel settore dell'industria, quindi da una ulteriore diminuzione degli investimenti, proprio di quelli industriali, che nello scorso anno hanno subito un'ulteriore contrazione del 19,7 per cento, ed infine dalle disponibilità finanziarie che oggi esistono nelle banche e dagli apparati produttivi che vengono ancora utilizzati parzialmente. Il capitale monopolistico cerca di uscire dalla crisi attraverso la concentrazione tra i vari gruppi non soltanto all'interno, ma anche in collegamento con i grandi gruppi internazionali. È particolarmente grave tutto ciò che avviene non soltanto tra i gruppi privati, ma anche da parte delle Partecipazioni statali ed ultimamente in modo parti-

colare tra l'ENI e la ESSO, con l'eliminazione dei più deboli e la razionalizzazione produttiva per giungere ad un aumento della produttività aziendale e alla ricostituzione dei margini di autofinanziamento attraverso la riduzione del costo del lavoro per unità produttiva, la pressione sui livelli di occupazione e quindi con una politica di sfruttamento e di bassi salari. Tutto ciò ovviamente si traduce in una ulteriore contrazione del mercato interno sia per la riduzione della domanda dei beni di consumo che per la mancata domanda dei beni strumentali.

Contro questa linea si schierano oggi le grandi lotte dei lavoratori italiani; è di ieri la grande lotta dei metallurgici. Lotte aspre, molto dure causa l'intransigenza confindustriale, contro cui si rimettono in moto le rappresaglie che tendono a colpire specialmente i più attivi, i dirigenti di fabbrica delle organizzazioni sindacali e delle dimostrazioni di sciopero. Ecco perchè è necessario giungere alla conclusione del dibattito, nell'altro ramo del Parlamento, sulla giusta causa nei licenziamenti e sollecitamente approvare la legge anche qui al Senato. Ho partecipato domenica scorsa a un convegno sulle libertà operaie a Reggio Emilia, promosso dagli operai schedati della fabbrica Lombardini. È stato davvero interessante. Onorevole Ministro del lavoro, se lei non vi poteva partecipare, perchè occupato in questioni molto gravi e interessanti i lavoratori, almeno poteva parteciparvi qualcuno del suo Ministero, il quale avrebbe potuto riferirle, dopo aver udito la protesta dalla viva voce degli operai lo stato d'intimidazione a cui oggi i lavoratori nelle fabbriche sono sottoposti nel tentativo di reprimerne la spinta alla lotta sindacale.

Ma vorrei rilevare che non c'è soltanto questo intervento padronale. L'onorevole Presidente del Consiglio ogni tanto va in Puglia, e fa bene: l'anno scorso fece un discorso a Bari, quest'anno a Foggia. Un discorso, però, che invade il campo sindacale, che incoraggia la resistenza del padronato italiano affinché non receda dal blocco salariale. In questo modo tende a coinvolgere tutta la politica del Governo in una simbiosi sempre più stretta con la Confindustria italiana, cercando addirittura di limitare l'autonomia

del sindacato e la dinamica sindacale. Grave è dunque per noi l'intervento del Governo.

Ma c'è oggi una unità ed una combattività nuova; ed è contro questa unità e contro questa combattività della classe lavoratrice italiana che si accentrano gli sforzi del grande padronato e del Governo. Talchè, subito dopo il discorso di Foggia del Presidente del Consiglio, ecco la polizia intervenire a Milano e nelle altre città d'Italia contro le dimostrazioni dei lavoratori.

Si vuole impedire che la spinta rivendicativa si esprima in tutta la sua forza, proprio per impedire ch'essa apra un varco nell'intransigenza padronale e crei le premesse di una prospettiva di sviluppo economico e politico.

Certo, le lotte ripropongono un'alternativa alla politica economica del Governo. Il meccanismo dell'espansione monopolistica si è inceppato e ha dimostrato di non risolvere, ma di aggravare i problemi del Paese. Non si tratta di riattivarlo ma di trasformarlo. Ecco perchè l'alternativa che viene avanti è che occorrono urgentemente riforme di struttura e una programmazione economica anti-monopolistica e democratica.

Questi sono gli strumenti veri ed efficaci per dare una risposta probante ai problemi che travagliano il Paese. L'urgenza di una politica alternativa deriva dunque da una necessità, ed è su questo piano che misuriamo il fallimento del centro-sinistra, tutto proteso a dare stabilità politica al processo di riorganizzazione monopolistica eludendo, e quindi aggravando, i problemi di sviluppo economico e democratico del Paese.

Non si è tenuto in alcun conto neppure la recente dichiarazione di maggioranza del CNEL. « Una condizione di pieno impiego » — dice la dichiarazione — « obiettivo irrinunciabile per il nostro Paese, va perseguita mediante un maggiore potenziamento del mercato interno per assicurare un ritmo più accentuato e duraturo nel nostro sviluppo economico ».

Questa proposta viene elusa; si tende invece al blocco salariale, mentre gli aumenti salariali non soltanto danno incremento ai consumi e allargano il mercato interno, ma propongono l'urgenza dell'espansione della pro-

duzione, generando in questo modo una maggiore occupazione. Evidentemente assieme agli aumenti salariali, occorre una nuova politica di controllo degli investimenti, opponendosi alle fusioni delle grandi concentrazioni. La politica del Governo va in tutt'altra direzione, e una dimostrazione è data anche dal presente disegno di legge. Infatti, rinunciando all'abolizione dei massimali per altri nove mesi, si gratificano — così è stato conteggiato — le grandi imprese per circa 150-200 miliardi. Aggiungiamo questi ai 330 della fiscalizzazione e abbiamo la dimensione dell'accumulazione che solo con questi due provvedimenti i grandi gruppi monopolistici hanno la possibilità di realizzare. Il meccanismo del massimale è noto: esso provoca un'ingiusta ripartizione dell'onere gravante in proporzione inversa alle dimensioni aziendali, tanto che fece dire all'allora ministro Sullo nel suo discorso del 13 ottobre 1961 in Senato: « L'applicazione della proporzionalità gioverà ad alcune aziende e ne danneggerà altre. Queste si lagneranno; potrebbero ringraziare il Parlamento perchè alla riforma si interviene così tardi » — eravamo nel 1961 — « Quello che è avvenuto in questi anni rispetto alla giustizia proporzionale distributiva è stato un regalo; lagnarsi perchè si fa finalmente un po' di giustizia non è giusto ». Infatti, a quali aziende gioverà l'abolizione del massimale? Gioverà prima tutto alla piccola e alla media impresa. Stiamo discutendo in Senato della legge sulle zone depresse, ma l'abolizione dei massimali potrebbe giovare alle stesse aree depresse del nostro Paese. Mi chiedo: non sono queste tra le più colpite dalla crisi e dall'avanzante concentrazione industriale? Il mantenimento del massimale non crea solo una ingiustizia contributiva, ma anche un'ulteriore sperequazione tra settori industriali, tra aziende ed aziende, tra zone sviluppate e zone arretrate, aggravando gli squilibri e la crisi.

La relazione governativa dice che togliendo i massimali si possono determinare ripercussioni sfavorevoli sull'occupazione.

Onorevole Ministro, siamo in periodo di bilanci consuntivi delle società per azioni nel nostro Paese. Uno di questi bilanci ha avuto l'onore della televisione. Ebbene, io credo che

sia giusto esaminare attentamente questi bilanci — che, come tutti sanno, non sono reali — perchè evidenziano i profitti realizzati nel 1965 e i dividendi di nuova e notevole entità che si distribuiscono.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Senatore Samaritani, mi permetta un'osservazione. Lei sta criticando la norma sulla proroga dei massimali partendo dal presupposto che sono stati i gruppi monopolistici che hanno premuto sul Governo. Mi pare che questa sia la sua tesi.

S A M A R I T A N I. Certo, e giungerò tra poco alla conclusione.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nella sua esposizione, come sempre obiettiva e analitica, perchè io ho sempre avuto occasione di apprezzare i suoi interventi anche per la documentazione, vuole, per favore, fare un cenno anche alle aziende statali dell'IRI, le quali sono state le promotrici della richiesta del provvedimento di proroga, perchè lei sa che la situazione siderurgica, la situazione del cemento, e la situazione dei cantieri navali...

S A M A R I T A N I. Ammetto, onorevole Ministro, che l'industria di base, come viene chiamata, può essere lievemente danneggiata da una rottura del massimale.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non lievemente, fortemente danneggiata.

S A M A R I T A N I. Guardi che io farò una proposta abbastanza positiva.

Comunque nel 1961, come lei ben sa, si arrivò ad un compromesso, realizzatosi nella Commissione lavoro del CNEL, con il quale però si stabiliva che il massimale sarebbe stato abolito dal 1° luglio 1964. Ci fu il consenso di tutti, e l'onorevole Sullo disse che ciò avrebbe affrettato l'iter del provvedimento, perchè smosse erano le resistenze degli ambienti interessati alla conservazione. Ma questi ambienti sono prevalsi (e fra questi lei mette anche certe industrie dei settori

dell'IRI), e sono prevalsi sia nei governi precedenti al centro-sinistra sia nei governi con la partecipazione organica dei compagni socialisti. Certo, con l'abolizione del massimale aumentano le entrate delle gestioni assegni familiari a carico particolarmente di determinati settori e di determinate aziende. Ma noi siamo disponibili anche per una diminuzione delle aliquote contributive, in modo però che si assicuri un maggior livello degli assegni familiari o comunque delle prestazioni previdenziali a favore dei lavoratori.

B O S C O, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ed è proprio questo l'indirizzo del disegno di legge in preparazione.

S A M A R I T A N I. In ogni modo oggi noi discutiamo di questo. Io mi auguro che quel disegno di legge venga portato avanti dal Governo.

Ho già accennato, onorevole Ministro, come nell'attuale situazione si riproponga con gravità, con drammaticità il problema della disoccupazione. La media mensile per i primi nove mesi del 1965 è di un milione e 170 mila unità. Nell'industria più che raddoppiato nel 1965 è il numero dei disoccupati rispetto al 1964: da 190 mila a 336 mila su un totale di 494 mila disoccupati, già occupati. Fra i settori dell'industria è sempre da rilevare la gravità della situazione dell'edilizia. Io ho qui un'indagine che è stata svolta dalla FILLEA, aderente alla CGIL, che riguarda 44 provincie, in cui si dice che in queste provincie — 25 dell'Italia settentrionale, 9 dell'Italia centrale e 10 dell'Italia meridionale e insulare — gli addetti al settore nel 1963 erano 808.153 unità. Occupati: nel 1963 il 97,52 per cento, nel 1964 l'80,67 per cento, nel 1965 il 61,70 per cento. Disoccupati: nel 1963, 9.909 unità; nel 1964, 150.489; nel 1965, 350.423. Sono dati davvero impressionanti che dimostrano quanta ragione avevamo quando giudicavamo l'inefficacia del famoso decreto per l'edilizia.

Il problema della disoccupazione si pone in termini nuovi e diversi da quelli esistenti precedentemente, specie nel 1950. Allora la disoccupazione riguardava masse di lavoratori non qualificati espulsi dalle campagne,

oggi invece lavoratori qualificati, specializzati, appartenenti a quadri intermedi, tecnici addirittura, vengono espulsi dal processo produttivo. E i giovani in cerca di prima occupazione non trovano spazio all'entrata dei cancelli delle fabbriche, anche se sono forniti di una certa preparazione culturale.

Gravità eccezionale assume poi la riespulsione delle donne dal processo produttivo. Io credo, onorevole Ministro, che più che le previsioni del piano Pieraccini vadano avanti le previsioni del piano della Confindustria, che prevede per il 1968 un aumento della produzione industriale ma un livello di occupazione inferiore a quello del 1963.

Anche qui mi permetto di ricordare un suggerimento del CNEL, il quale, dopo aver rilevato che nell'attuale fase congiunturale le trasformazioni tecnologiche, le evoluzioni strutturali dei settori e delle aziende pongono problemi di disimpiego parziale o temporaneo dei lavoratori, di riqualificazione professionale, talora di mobilità territoriale internazionale e intersettoriale, propone una politica organica, fondata su interventi e strumenti adeguati e ben coordinati, che affronti efficacemente tutti gli aspetti della materia. Certamente i problemi che si pongono sono per noi di ordine strutturale e di sviluppo produttivo ma non rifuggiamo dal considerare l'opportunità di provvedimenti quali la Cassa integrazione e guadagni e la indennità di disoccupazione. I suggerimenti del CNEL, a mio parere, sono stati tuttavia ancora una volta disattesi dal provvedimento di proroga.

Parlerò brevemente della Cassa integrazione guadagni. Ben ne conosciamo la storia e la funzione. Essa trae origine per esigenze connesse allo stato di guerra dal contratto collettivo di lavoro del 13 giugno 1941, con il duplice intento di conservare alle aziende le maestranze, in vista di una eventuale ripresa, e di garantire una certa remunerazione agli operai. La Cassa integrazione ha così una sua fisionomia autonoma e si differenzia dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. La Cassa è un Istituto che ha lo scopo di impedire la disoccupazione, mantenendo in vita il rapporto

di lavoro, mentre l'indennità di disoccupazione sostiene il lavoratore già disoccupato.

Abbiamo visto la funzione della Cassa speciale in tre periodi: il primo coincidente con lo stato di guerra, il secondo corrispondente alla riconversione industriale nell'ambito della nostra ristrutturazione da una economia di guerra a una economia di pace e il terzo, molto più vicino a noi, che si è delineato dal secondo semestre 1963, allorchè ha avuto inizio il ciclo della crisi produttiva. Per vedere come il funzionamento della Cassa ha interpretato questi tre periodi, basta esaminare, come ha già fatto l'onorevole Pezzini, i bilanci e le erogazioni effettuate dalla medesima.

Al cospetto della nuova situazione e della nuova disoccupazione tecnologica occorreva adeguare la Cassa alle nuove necessità, al fine di coordinare la sua azione ai fenomeni di crisi e di ristrutturazione dei settori oppure di riconversione delle aziende, dietro però un preciso programma di investimenti delle aziende stesse. Le aziende mettono in Cassa integrazione i propri operai, senza però che lo Stato sappia se esistono o meno programmi di riconversione e di ripresa. Occorreva inoltre rivedere i modi, i tempi e le dimensioni di intervento della Cassa integrazione guadagni, anche in analogia con quanto previsto dal Fondo sociale europeo per la riqualificazione professionale, onde facilitare la mobilità della mano d'opera sia a livello intersettoriale che interaziendale: in sostanza indirizzare la Cassa integrazione guadagni, oltre che a garantire il salario agli operai sospesi o in orario ridotto, verso l'obiettivo dell'occupazione qualificata. Evidentemente, non avendosi nel caso di riduzione del lavoro o di sospensione temporanea una rottura col rapporto del contratto di lavoro occorreva conservare al lavoratore tutte le prestazioni previdenziali che egli ha allorchè è occupato. Ma nulla di ciò è stato fatto col presente provvedimento. Particolarmente grave poi è il trattamento che è stato riservato agli operai del settore edile, non solo per il fatto che le aziende contribuiscono alla Cassa con l'1 per cento, mentre le altre con lo 0,20 per cento sul massimale, ma anche e soprattutto perchè non si

applica agli operai dipendenti delle imprese edili e affini la legge n. 433. Il Senato provvede a reinserire gli operai edili per un periodo di tre mesi, come ha ricordato l'onorevole relatore, ma questo soltanto si mantiene con l'attuale proroga, discriminando ancora gli operai edili nella possibilità di ottenere l'integrazione salariale qualora ne avessero usufruito prima del 1° luglio 1966. È vero, onorevole Ministro, che la Commissione centrale edile ha ritenuto che il limite delle 13 settimane complessive di integrazione salariale debba riferirsi a ciascuna unità produttiva autonoma, cioè a ciascun cantiere organizzato, ma questo — lei lo comprende bene — non è sufficiente.

Ecco perchè proporremo emendamenti affinché la proroga si riferisca al suo arco di sei mesi anche per gli operai dell'edilizia, e a chi ha usufruito della Cassa prima del 1° luglio 1966 venga concesso un ulteriore periodo indennizzabile per altri tre mesi.

Sull'indennità di disoccupazione mi riservo poche parole, anche perchè verrà svolto sul tema un intervento diffuso. Su questa materia si erano presi impegni per una globale riforma; ma io qui mi voglio riferire particolarmente al problema dell'indennità; indennità ferma dal 1960 e, si dice, causa lo squilibrio di gestione. Ora si porta da lire 300 a lire 400, ma il periodo indennizzabile, che per gli operai edili è di 360 giorni, si riduce a 180; non solo, ai lavoratori agricoli si concede per la sola metà delle giornate indennizzabili, ai dipendenti delle amministrazioni statali non si concede alcun aumento. È un'altra beffa, onorevole Ministro. È un'offa, intanto, l'aumento di cento lire. Se si voleva veramente corrispondere a una esigenza oggi data dallo stato diffuso di disoccupazione, se si voleva sovvenire a un bisogno, era necessario almeno portare a mille lire l'indennità di disoccupazione, o quanto meno applicare alle 300 lire gli scatti della scala mobile che dal 1960 ad oggi si sono verificati.

P E Z Z I N I, *relatore*. Onorevole Samaritani, a proposito di offa; però si tratta di 15 miliardi!

SAMARITANI. Se si danno al disoccupato cento lire di più al giorno, onorevole Pezzini, lei può ben capire che cosa significhi un aumento di questo genere nell'anno di grazia 1966, con i prezzi che corrono, tanto più che l'altro giorno è scattata ancora la scala mobile. Per quanto riguarda il finanziamento, si ricorre a una nuova anticipazione senza interessi della Cassa unica assegni familiari.

Per fortuna, onorevole Ministro, ci sono quei 126 miliardi! Ma ciò è contrario, e lei ben lo sa, alle disposizioni del testo unico sugli assegni familiari, che prevede che se eccedenze vi sono nella gestione della Cassa unica degli assegni familiari, queste eccedenze debbono essere utilizzate per migliorare l'assegno familiare.

Noi ci proponiamo di modificare questo provvedimento, a cui dichiariamo la nostra

opposizione qualora anche in Aula come in Commissione vengano respinti i nostri emendamenti che, lo riconosciamo, si muovono su un'altra linea rispetto a quella attualmente realizzata dal Governo, ma secondo noi, ne siamo certi, rispondono alle esigenze del movimento di lotta in atto dei lavoratori italiani. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,10*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari